



TRIBUNALE DI SCIACCA

in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Giorgia Cotroneo ha pronunciato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, la seguente

ORDINANZA EX ARTT. 702 BIS E SSG. CPC

nella causa iscritta al n. 783 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente

TRA

D N. R (C.F.), elettivamente domiciliato in Roma via Baldo degli Ubaldi, presso l'Avv. ROSSI DANIELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Fatti controversi

Con ricorso tempestivamente proposto ex artt. 15 d. lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c., 170 d.p.r. 115/2002 e depositato telematicamente in data 15.6.2017, l'Avv. R D N ha evocato in giudizio il Ministero della Giustizia rappresentando al Tribunale:

- che, con provvedimento del 6.7.2020, comunicatogli in data 15.7.2020 a mezzo pec, emesso dal GIP presso il Tribunale di Sciacca veniva rigettata la sua richiesta di liquidazione compensi per la difesa prestata a parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- che il Giudice, d'ufficio, ha dedotto la maturata prescrizione del diritto al compenso assumendo che la prestazione professionale si è esaurita il 7.2.17, sicché, essendo stata la richiesta di liquidazione presentata il 30/4/2020, è ormai spirato il termine triennale previsto dall'art. 2956 n. 2 c.c..

Tanto premesso in fatto, l'Avv. D N. , ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata per un triplice ordine di ragioni:

- 1) violazione dell'art. 2938 c.c. avendo il GIP rilevato d'ufficio la prescrizione del credito vantato dal ricorrente nei confronti dell'Erario;
- 2) violazione dell'art. 2956 c.c. non essendo detta disposizione applicabile alle ipotesi in cui il credito vantato dal professionista derivi dall'ammissione del proprio assistito al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato;
- 3) perché ha erroneamente ritenuto non provata la attività professionale svolta.

Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa nonché per quelli che saranno successivamente rappresentati nei termini di legge, la illegittimità del decreto di liquidazione emesso dal G.I.P., dott. Alberto Davico, in data 6.7.2020 nel procedimento penale avente N. 1610/08 R.G. mod. 21 - N. 60/10 R.G. GIP e, conseguentemente, accertare e dichiarare dovuta all'odierno ricorrente, nella qualità di difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la somma di Euro e, per l'effetto, disporre il pagamento in favore dell'avvocato R D N da parte della competente Amministrazione.*

Il convenuto Ministero, benché ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.

2. Merito della lite.

Sotto il profilo qualificatorio, giova rilevare che l'istituto della prescrizione presuntiva, disciplinato negli artt 2954 ss c.c. presenta fondamento e natura radicalmente differenti rispetto alla prescrizione estintiva, in quanto, mentre quest'ultima è una vicenda estintiva del diritto, che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo, la peculiarità della prescrizione presuntiva è di determinare non l'estinzione dell'obbligazione ma la presunzione *iuris tantum* (seppure con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato.

In particolare, in ordine al fondamento dell'istituto in esame, deve rilevarsi che la presunzione legislativa di una diversa causa estintiva si fonda sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione e senza che il debitore abbia cura di richiedere e, soprattutto, di conservare, una quietanza che gli garantisca la possibilità di provare, anche a distanza di tempo, di avere già provveduto ad estinguere il debito.

In tali casi, di normale pronta estinzione del debito relativo al compenso, la legge, trascorso un breve periodo (sei mesi, un anno o tre anni secondo i casi) presume che il suddetto debito si sia già estinto con la conseguenza che il debitore, ove intenda avvalersi della prescrizione e la invochi per rifiutare l'adempimento del debito, è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione (per esempio fornendo quietanza di pagamento), come altrimenti dovrebbe in base alla regola generale.

Tanto premesso, delineati i tratti essenziali della prescrizione presuntiva, non si può ritenere applicabile tale istituto in sede di decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata, come nel caso di specie, dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Ed infatti, il credito in questione può essere riconosciuto e soddisfatto solo a seguito della regolare presentazione - seguita dal relativo accoglimento - di una richiesta di liquidazione che va rivolta al Giudice del procedimento nel quale la prestazione professionale è stata svolta.

Detto particolare credito professionale presenta pertanto una specifica connotazione che è tale da sottrarlo ragionevolmente dal novero di quelli che di regola vengono soddisfatti contestualmente alla effettuazione della prestazione e che proprio per tale ragione sono assoggettati alla prescrizione presuntiva (cfr Cass. Pen. 37539/2008).

A ciò si aggiunga, in ordine alla violazione del disposto dell'art. 2938 c.c. lamentata dal ricorrente, che la prescrizione presuntiva deve, per trovare applicazione, essere eccepita dal debitore (nel caso di specie da individuarsi nello Stato) mentre nella specie non risulta dal decreto di rigetto opposto che la tale eccezione sia stata opposta dal "debitore" interessato (Cfr **Cass. civ. Sez. II, 08-02-1994, n. 1248** *"La prescrizione presuntiva, pur presentando la specifica peculiarità di determinare non l'estinzione dell'obbligazione, ma la presunzione "iuris tantum" (pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato, è sottoposta alle stesse regole che disciplinano la prescrizione ordinaria, salve le disposizioni particolari espressamente dettate come quella sulla decorrenza del termine ex art. 2967 c.c. onde anche ad essa è applicabile la norma di cui all'art. 2938c.c. sul divieto di rilevarla d'ufficio da parte del giudice"*).

Va infine evidenziato, condividendo le difese spiegate dal ricorrente, che l'attività svolta da parte del difensore che richiede la liquidazione delle competenze dovute per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito è comprovata dalla documentazione presente nel fascicolo di causa in possesso dello stesso Giudice al quale viene avanzata la richiesta della liquidazione sicchè nessun altro onere di allegazione grava sull'istante.

Ciò posto, deve ritenersi che il ricorso merita accoglimento e la liquidazione del compenso in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere calcolata alla luce dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014, in virtù dei quali il compenso complessivo in favore dell'avv. D. N. ., per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, già ridotto ex art. 4 del predetto decreto per la semplicità dell'attività prestata e nella misura prevista dall'art. 106-bis Dpr 115/02, ammonta a €1.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura prevista per legge.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, le stesse vanno compensate in considerazione del fatto che parte attrice è solo parzialmente

vittoriosa, avendo domandato il riconoscimento di una somma di gran lunga superiore rispetto a quella che le è stata riconosciuta di diritto.

Per Questi Motivi

il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c dall'avv. R D N , ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- liquida in favore dell'avv. R D N l'importo di euro 1.600,00, oltre IVA, CPA e spese come per legge, ponendolo a carico dell'Erario;
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.

Così deciso in Sciacca, il 25.2.2021.

Il Giudice

dott.Giorgia Cotroneo